

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIST  
"IUS TENNIS BOLOGNA"



Il giorno 29. MAGGIO 2012, in Bologna, tra le parti, in qualità di soci fondatori,

1. Avv. Bruno Cinanni, nato a Locri (RC), il 15.3.1966, residente in Bologna, via Galliera n.20, codice fiscale CNNBRN66C15D976Q;
2. Avv. Stefano Dalla Verità, nato a Bologna, il 30.09.1961, residente in Rastignano-Pianoro (Bo), via Valle Verde n.43, nella sua qualità di direttore della Fondazione Forense Bolognese, codice fiscale DLLSFN61P30A944T;
3. Avv. Fabrizio Frattini, nato a Bologna, il 02.01.1971, residente in Molinella (Bo), via Maroncelli n.1, codice fiscale FRTRFRZ71A02A944K;
4. Avv. Domenico Lavermicocca, nato a Taranto, il 10.11.1962, residente in Bologna, via Nosadella n.44, codice fiscale LVRDNC62S10L049W;
5. Avv. Saverio Luppino, nato a Reggio Calabria, il 12.11.1966, residente in Bologna, via Audinot n.25, codice fiscale LPPSVR 66S12H224Z;
6. Avv. Andrea Palumbi, nato a Bologna, il 23.05.1962, residente in Bologna, Vicolo dell'Orto n.3, codice fiscale PLMNDR62E23A944I.
7. Avv. Stefano Vanni, nato a Bologna, il 23.07.1960, residente a Bologna, via dei Poeti n.8; codice fiscale VNNSFN60L23A944T.

Si conviene e si stipula

la costituzione di un'associazione sportiva dilettantistica, costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, la cui denominazione è: **IUS TENNIS BOLOGNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", in forma abbreviata "IUS TENNIS BOLOGNA".

La sede è stabilita in Bologna, via Marsili n.8, presso i locali della Fondazione Forense Bolognese. Lo scopo dell'Associazione è quello indicato all'art.2 dello statuto, che è allegato al presente atto di costituzione sotto la lettera A) e costituisce parte integrante e sostanziale.

L'Associazione è retta e governata dal medesimo statuto allegato.

I soci fondatori designano le cariche sociali del Presidente, vicepresidente, segretario e membri del consiglio direttivo dell'associazione, rispettivamente nelle persone dei signori:

- avv. *Saverio Luppino* ..... presidente  
avv. *Stefano Dalla Verità* ..... vicepresidente  
avv. *Bruno Cinanni* ..... segretario  
avv. *Fabrizio Frattini* ..... membro consiglio direttivo,  
avv. *Andrea Palumbi* ..... membro consiglio direttivo,  
avv. *Domenico Lavermicocca* ..... membro del consiglio direttivo.  
Avv. *Stefano Vanni* ..... membro del consiglio direttivo.

Tutti i sopraindicati associati dichiarano di accettare la carica ed il ruolo.

Il Presidente viene delegato a compiere tutti gli atti e le attività necessarie per l'eventuale riconoscimento dell'associazione avanti le autorità sportive, adempiere gli obblighi di legge e statutari.

Gli effetti del presente accordo decorrono dalla data odierna di sottoscrizione.

Avv. Bruno Cinanni

Avv. Stefano Dalla Verità

Avv. Fabrizio Frattini

Avv. Domenico Lavermicocca

Avv. Saverio Luppino


Avv. Andrea Palumbi

Avv. Stefano Vanni



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA  
Registrato il 16/01/12 Serie 3 al N. 6117  
pagato € 1000  
(Euro cento e settanta)  
Il Funzionario  
Francesco Monaco


AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2  
E' .....  
Registrato al N. 6117 Serie 3  
Il Funzionario  
Francesco Monaco



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA  
 Registro n. 16/012 data 3 Feb  
 pagate € 10800  
 (Euro) centosessantotto  
 Il Funzionario  
 Francesco Monaco

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2  
 Registro n. 16/012 data 3 Feb  
 pagate € 10800  
 (Euro) centosessantotto  
 Il Funzionario  
 Francesco Monaco





ALLEGATO A)

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IUS TENNIS BOLOGNA

### Articolo 1. Denominazione e sede

E' costituita in Italia, in Bologna, via Marsili n.8, presso la sede della Fondazione Forense Bolognese, un'associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti codice civile denominata: IUS TENNIS BOLOGNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, in forma abbreviata: "IUS TENNIS BOLOGNA".

### Articolo 2. Scopo.

2.1 L'associazione è apolitica, senza scopo di lucro, non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

2.2. L'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione, principalmente, ma non solo, fra gli operatori nel settore della giustizia del Foro di Bologna, di attività sportive connesse a discipline della FIT, attraverso la pratica del tennis a carattere dilettantistico, intese come mezzo di formazione psico-fisica dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva, agonistica, ricreativa o di altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni citata disciplina, favorire l'organizzazione di attività sportive, sociali e culturali ad essa collegata in ogni sua forma e manifestazione.

Per il miglior raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà anche svolgere l'attività di gestione, conduzione di impianti ed attrezzature abilitate alla pratica degli sport contemplati, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio ed il perfezionamento della pratica sportiva e delle discipline contemplate.

La diffusione dello sport del tennis, l'organizzazione di gare e la partecipazione dei propri associati a tornei, manifestazioni, anche attraverso la costituzione di un'apposita squadra.

L'associazione si impegna a svolgere almeno una delle seguenti attività agonistiche entro il 31 ottobre di ciascun anno, con partecipazione dei propri tesserati ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre e la partecipazione dei propri tesserati ad un torneo debitamente autorizzato.

2.3 L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati ed elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

2.4 Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti, regolamenti federali, le delibere federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società e associazioni affiliate, intendendo l'associazione stessa conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché appunto alle norme della FIT (Federazione Italiana Tennis), alla quale intenderebbe affiliarsi ed a prevederne il rispetto da parte di tutti gli associati, nonché al rispetto egli adempimenti di carattere economico secondo le norme e deliberazioni federali nei confronti della FIT.

### Articolo 3. Durata.



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2  
E ..... allegato dell'atto  
Registrato al N ..... *Allegato 3*

Il Funzionario  
Francesco Monaco



La durata dell'Associazione è illimitata, potendo essa essere sciolta attraverso delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e/o secondo quanto indicato all'articolo 25 dello statuto.

#### **Articolo 4. Domanda di ammissione.**

4.1. Potranno far parte dell'associazione, in qualità di associati solo le persone fisiche che condividano gli obiettivi dell'associazione, sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che siano dotati di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, e ne facciano richiesta.

Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta si intende a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, del CONI e della FIT.

4.2. Coloro che intendono aderire all'associazione dovranno compilare domanda di ammissione su apposito modulo, recante l'impegno di accettare lo statuto sociale; la validità della qualifica di associato conseguita con la presentazione della domanda di ammissione ed il versamento della quota potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo, su motivanda ragione.

4.3. La quota associativa di iscrizione dovrà essere rinnovata ogni anno e non potrà essere trasferita a terzi o rivalutata.

4.4. Potrà essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente l'attività agonistica a favore dell'associazione e che devono essere in possesso della tessera agonistica federale potendo partecipare a tale tipo di attività.

4.4. Con il versamento della quota dovrà essere riscosso anche l'importo del costo della tessera federale annuale della FIT, il cui costo è modulato alla qualifica (tessera agonistica o non agonistica) posseduta dall'associato.

#### **Articolo 5. Diritti e doveri degli associati.**

5.1. Tutti gli associati godranno dal momento dell'ammissione del conseguente versamento della quota associativa ed in assenza di sospensione della domanda da parte del direttivo, del diritto alla partecipazione nelle assemblee sociali, dell'elettorato attivo e passivo, con pieno titolo a ricoprire le cariche sociali all'interno dell'associazione, nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.

5.2. La qualifica di associato ed il regolare versamento della quota associativa da diritto a frequentare le iniziative indette dall'associazione.

5.3. A ciascun associato si richiede di mantenere una irreprensibile condotta morale e civile, di osservare lo statuto sociale e regolamenti, le disposizioni deliberate dal consiglio direttivo, di versare puntualmente le quote sociali.

#### **Articolo 6. Decadenza degli associati.**


6.1. La qualifica di associato si perde in caso di:

a. decesso;

b. dimissioni volontarie, da presentarsi per iscritto al consiglio direttivo;

c. morosità nel versamento della quota associativa, con delibera del consiglio direttivo in caso di ritardo superiore a tre mesi nel versamento della quota associativa;

d. espulsione, deliberata a maggioranza assoluta dal consiglio direttivo, in ipotesi in cui il socio sia reo di azioni ritenute disonorevoli e/o con la sua condotta sia di ostacolo al buon andamento del sodalizio, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli. L'associato espulso non potrà più essere riammesso e non avrà diritto alla restituzione della quota.





d. scioglimento dell'associazione.

6.2 I soci dimissionari per essere riammessi dovranno adempiere alle formalità stabilite all'articolo 4.

6.3 I soci morosi dovranno prima versare le quote arretrate, la loro riammissione è subordinata all'approvazione del consiglio direttivo che delibererà a maggioranza.

6.4 Gli organi di giustizia della FIT potranno adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dell'associazione, dei dirigenti e degli associati.

## **Articolo 7. Organi.**

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il consiglio direttivo.

## **Articolo 8. Assemblea.**

8.1 L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata nelle sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligheranno tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

8.2 La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta da:

a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il versamento delle quote associative all'atto della richiesta e che ne propongano l'ordine del giorno. In tal ipotesi la convocazione sarà atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

b) almeno la metà più uno del consiglio direttivo.

8.3 L'assemblea potrà essere convocata presso la sede dell'associazione o comunque in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

8.4 Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente o da uno degli associati intervenuti all'assemblea ed eletto a maggioranza dai presenti.

8.5 L'assemblea nomina un segretario ed uno o più scrutatori se necessario.

8.6 Il presidente dirige e regola le discussioni, stabilisce l'ordine e le modalità delle votazioni.

8.7 Di ogni assemblea sarà redatta apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori se nominati; copia del verbale rimarrà a disposizione degli iscritti, con le formalità che il consiglio direttivo reputerà idonee a garantire la diffusione nel rispetto della privacy.

## **Articolo 9. Diritti di partecipazione**

9.1 Potranno prendere parte alle assemblee ed alle relative votazioni solo gli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari.

9.2 Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da altro iscritto, a mezzo di delega scritta. Non saranno ammesse più di due deleghe per ogni associato.

## **Articolo 10. Assemblea ordinaria.**

10.1 L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dovrà avvenire minimo otto giorni prima, mediante comunicazione agli associati con ogni mezzo scritto di diffusione; nell'avviso, sarà indicato: giorno, luogo, ora, ordine del giorno degli argomenti da trattare.



10.2 L'assemblea dovrà essere indetta a cura del consiglio direttivo e/o del presidente, convocata dal presidente almeno una volta l'anno, entro un congruo termine dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e l'esame del preventivo.

10.3. Competerà all'assemblea deliberare gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, l'approvazione dei regolamenti sociali, la nomina degli organi direttivi dell'associazione e tutti gli argomenti attinenti al vita ed i rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

#### **Articolo 11. Validità assembleare.**

11.1 L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

11.2 L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti i due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.3 Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto dell'assemblea ordinaria quanto straordinaria esse s'intenderanno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibererà a maggioranza, con il voto dei presenti.

11.4 Ai sensi dell'articolo 21 c.c. per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **Articolo 12. Assemblea straordinaria.**

12.1 L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dovrà avvenire minimo otto giorni prima mediante comunicazione agli associati con ogni mezzo scritto di diffusione; nell'avviso, sarà indicato: giorno, luogo, ora, ordine del giorno degli argomenti da trattare.

12.2 L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il finanziamento e la gestione dell'Associazione e modalità di liquidazione.

#### **Articolo 13. Consiglio Direttivo**

13.1 Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile di componenti da cinque e sino ad un massimo di sette, determinati di volta in volta dall'assemblea dei soci ed eletti dall'assemblea stessa, compreso il presidente. Il consiglio direttivo nomina nel proprio ambito un vicepresidente ed un segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza ed in caso di parità prevarrà il voto del presidente.

13.2 E' membro di diritto del consiglio direttivo il direttore della Fondazione Forense Bolognese.

13.3 Possono ricoprire le cariche sociali solo i soci in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FIT; non abbiano riportato condanne anche in primo grado del delitti non colposi, non siano assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate, enti di promozione sportiva ad esso ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

13.4 Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del presidente è determinante.



13.6 Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione in assenza e/o impedimento del presidente e dal segretario; potrà essere messo a disposizione degli associati che ne faranno motivata richiesta, con le formalità che saranno ritenute più idonee dal consiglio direttivo e nel rispetto della privacy.

#### **Articolo 14. Dimissioni.**

14.1 Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del consiglio con il primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere eletto, in mancanza di tale sostituto, il consiglio proseguirà in carenza del componente fino alla prima assemblea degli associati, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che comunque resteranno in carica sino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

14.2 Nel caso di impedimento del presidente a svolgere i suoi compiti, le funzioni saranno svolte dal vice presidente sino alla nomina del nuovo presidente, che dovrà avvenire nella prima assemblea utile successiva.

14.3 Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il presidente dovrà convocare senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio.

14.4 Nel caso di dimissioni del presidente il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua sostituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio.

#### **Articolo 15. Riunioni consiglio direttivo.**

Il consiglio direttivo si riunirà ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne faccia richiesta la metà dei consiglieri.

#### **Articolo 16 Compiti del consiglio direttivo.**

16.1 Il consiglio direttivo, sotto la direzione del presidente:

- a) delibera sulle domande di ammissione degli associati e fissa le quote annuali;
- b) redige eventuale bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) stabilisce e fissa le date dell'assemblea ordinaria dei soci, da indire almeno una volta l'anno ed il relativo ordine del giorno; convoca l'assemblea straordinaria nel rispetto di quanto previsto dallo statuto;
- d) redige regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'assemblea degli associati;
- e) adotta ogni provvedimento necessario all'espulsione del socio;
- f) attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea e gli affari di ordinaria amministrazione;
- g) concede particolari agevolazioni ed esenzioni dalla quota associativa, con delibera motivata in presenza di particolari ragioni di opportunità ed interesse dell'Associazione;
- h) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente.

#### **Articolo 17. Il presidente**



17.1 Il presidente dirige l'associazione ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e rappresenta l'associazione, ad egli spetta la firma sociale e può anche assumere ad interim la carica di tesoriere, previa delibera del consiglio direttivo.

17.2 Il presidente presiede e conduce il consiglio direttivo, fissando l'ordine del giorno; coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'associazione, adotta provvedimenti a carattere d'urgenza, con obbligo di sottoporli a ratifica del consiglio alla prima riunione.

Il presidente ha facoltà di invitare alle riunioni del consiglio direttivo esperti anche non soci.

Egli ha facoltà di convocare l'assemblea generale degli associati.

17.3 In caso di dimissioni, subentra nelle sue funzioni il vicepresidente fino alla successiva assemblea ordinaria degli associati.

#### **Articolo 18. Il vicepresidente**

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

#### **Articolo 19. Il segretario.**

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e se nominato tesoriere dal consiglio direttivo, cura l'amministrazione dell'associazione, la tenuta dei libri sociali e contabili, vigila sulla conservazione del patrimonio ed in genere attende alle mansioni relative alle riscossioni e pagamenti da effettuarsi, previo mandato del consiglio direttivo, cura i rapporti con le banche.

#### **Articolo 20. Il rendiconto.**

20.1 Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio di trasparenza degli associati.

20.2 Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, sarà messo a disposizione degli associati copia del bilancio stesso.

#### **Articolo 21. Anno sociale.**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1.07 e terminano al 30.06 dell'anno successivo.

#### **Articolo 22. Il Patrimonio.**

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi, elargizioni di associati, enti ed associazioni, terzi in genere, da lasciti e donazioni inerenti mobili ed immobili, dai proventi derivanti da attività organizzative dell'associazione in genere, da ogni altro provento inerente l'attività di cui all'oggetto sociale, nonchè dai trofei eventualmente aggiudicati in gara.

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.

#### **Articolo 23. Sezioni**

L'assemblea nella sessione ordinaria potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.





#### Articolo 24. Clausola compromissoria.

L'associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della FIT.

Qualsiasi controversia comunque derivante o connessa con le attività sociali tra associato e associazione e che rientri nella competenza degli organi sociali, sarà sottoposta al giudizio di detti organi, qualsiasi altra anche di natura patrimoniale, deve essere sottoposta alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale, costituito secondo le regole della FIT e che deciderà nella forma dell'arbitrato irrituale.

#### Articolo 25. Scioglimento

25.1 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati con diritto di voto.

25.2 Lo scioglimento potrà intervenire anche a seguito di delibera dell'assemblea con quorum costitutivo e deliberativo di cui sopra, per manifesta impossibilità di funzionamento o per la continua inattività del consiglio direttivo.

25.3 L'assemblea all'atto dello scioglimento dell'associazione designerà uno o più liquidatori scelti tra i soci, determinandone i poteri.

L'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale avverrà a favore di altra associazione con finalità analoghe o destinato a fini di pubblica utilità, salvo diversa disposizione di legge.

#### Art. 26 Norme transitorie

Le cariche sociali inizialmente designate con l'atto costitutivo, resteranno in vigore sino alla prima riunione dell'assemblea degli associati.

#### Articolo 27 Norme finali e di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge e le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI e della Federazione Italiana Tennis (FIT).



